

TI_GERICHTE 12.1997.203 vom 10. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.203

FR: TI_GERICHTE 12.1997.203 du 10 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.203 del 10 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.11.1997 12.1997.203

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00203 Lugano 10 novembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.207 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1° aprile 1994 da _____ ora _____ rappr. _____ contro _____ rappr. dall'avv. _____ con cui l'attrice ha chiesto in via principale l'accertamento dell'inesistenza del suo debito di fr. 248'837.45 oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di eguale importo, e in via subordinata l'accertamento dell'estinzione di entrambi i crediti per compensazione; E ora sul decreto 4 agosto 1997, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza dell'attrice, accollandole le tasse e spese di giudizio e attribuendo alla convenuta fr. 1'300.-- per ripetibili; Appellante la convenuta, che con gravame del 21 agosto 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 15'000.-- le ripetibili in suo favore; Mentre l'attrice con osservazioni 10 settembre 1997 postula la rieiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti, Considerato in fatto ed in diritto che l'amministrazione del fallimento di _____ ha riconosciuto il credito della convenuta, ammettendo con ciò la totale mancanza di fondamento della petizione, che è pertanto stata formalmente ritirata il 19 giugno e il 21 luglio 1997; che il Pretore a seguito della desistenza della fallita, le ha accollato la tassa e le spese di giudizio e ha attribuito alla convenuta Fr. 1'300.- per ripetibili; che con l'appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell'indennità ripetibile accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell'esito della procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest'importo in Fr. 15'000.-; che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all'appello, ritenendo l'indennità adeguata alle limitate prestazioni svolte nella causa; che le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la rieiezione della petizione per l'importo complessivo di Fr. 497'674.90 di cui alla domanda principale di giudizio (disconoscimento del debito di fr. 248'837.45 e condanna della convenuta al pagamento di eguale importo) fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a Fr. 24'880.- (art. 9 TOA); che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell'attrice impone l'applicazione della norma dell'art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l'onorario ad valorem con quello a tempo; che l'appellante, tuttavia, non invoca l'art. 11 TOA e non indica di conseguenza il proprio dispendio di tempo; che lo stesso a

fronte delle prestazioni risultanti dall'incarto e limitate in sostanza all'allestimento della risposta può essere stimato in 15 ore tenuto conto del tema della lite, mentre pare consona all'importanza della lite una retribuzione oraria di 300.- Fr./h; che applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un'indennità per ripetibili di Fr. 7'600.-; che in questo senso l'impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza del Pretore dev'essere riformato; Per i quali motivi visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG pronuncia I. L'appello 21 agosto 1997 di _____ è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi 2. e 3. della sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Lugano, sezione 2, vengono così riformati: 2. Non si prelevano in questa sede altre tasse né spese; quelle sin qui decise rimangono a carico della parte attrice, che è inoltre tenuta a rifondere alla convenuta Fr. 7'600.- per ripetibili. 3. Il libretto di deposito n. _____ della _____ di _____ a suo tempo consegnato alla Pretura viene restituito alla parte attrice, e per essa all'Ufficio fallimenti di Viganello, dopo deduzione dell'importo complessivo di Fr. 8'300.-, che sarà versato alla convenuta e per essa al suo patrocinatore. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.